

**ORDINE AVVOCATI DI MODENA**  
**Palazzo di Giustizia di Modena**  
**Cod. Fisc. 80008490361**

**REGOLAMENTO**

**PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, LAVORI E/O SERVIZI**

Approvato nella seduta di Consiglio del 24 ottobre 2023

**TITOLO I**

**ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento, viste le specifiche esigenze dell'Ordine, disciplina il ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate, per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, qualora sia accertata, da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nel primo atto della procedura prescelta, la insussistenza di un interesse transfrontaliero certo.
2. Alle procedure di cui al comma 1) si applicano gli artt. da 48 a 55 del d.lgs. 36/2023, ove ne deroghino le disposizioni.

**ART. 2 - PRINCIPI**

1. L'affidamento e la esecuzione dei contratti di cui all'art. 1) si svolgono nel rispetto dei seguenti principi di cui al Libro I parte I e II del Codice dei Contratti:
  - a) del risultato;
  - b) della fiducia;
  - c) dell'accesso al mercato;
  - e) della buona fede e tutela dell'affidamento;
  - f) della solidarietà e sussidiarietà orizzontale;
  - g) dell'autorganizzazione amministrativa;
  - h) dell'autonomia contrattuale;
  - i) della conservazione dell'equilibrio contrattuale;
  - l) della tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione;
  - m) dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali e della conservazione dell'equilibrio contrattuale;
  - n) della rotazione degli inviti e degli affidamenti;
  - o) della prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

2. I principi di cui alle lett. a), b), c) sono fondamentali per la interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti

3. Il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione deve essere perseguito con la massima tempestività, il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di economicità, legalità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza tra gli operatori economici e tenuto conto dei principi sul procedimento amministrativo.

#### ART. 3 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE (art. 49 D.Lgs. 36/2023)

1. In base al principio di rotazione non verrà affidato o aggiudicato nuovamente l'appalto al **contraente uscente**, qualora una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o settore di servizi, abbia precedentemente costituito oggetto di due consecutivi affidamenti al medesimo operatore.

2. Il principio non si applica quando gli operatori interessati alla singola procedura vengano invitati senza limitazione numerica, sia in caso di manifestazione di interesse sia in caso di utilizzo dell'albo dei fornitori con invito di tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto della procedura.

3. Eventuale deroga al principio di rotazione deve essere specificamente motivata e potrà avvenire al ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:

- a) particolari condizioni del mercato;
- b) assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto.

Il principio non si applica nei confronti degli operatori precedentemente invitati ma risultati non aggiudicatari

4. Agli affidamenti di **importo inferiore a 5.000 euro non si applica il principio di rotazione.**

#### ART. 4 - AREE MERCEOLOGICHE E FASCIE DI IMPORTO DEGLI APPALTI

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 3) nelle sotto riportate fasce di importo e aree merceologiche:

##### **I Forniture**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
A1	fino a € 4.999,99;
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00

C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

## II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E2	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
F2	pari a € 215.000 sino a € 500.000
G2	pari a € 500.001 sino a € 749.999

## III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 20.000
B3	da € 20.001 sino a € 39.999
C3	da € 40.000 sino a € 149.999
D3	da € 150.000 sino a € 309.600
E3	da € 309.601 sino a € 619.200
F3	da € 619.201 sino a € 999.999
G3	da € 1.000.000 sino a € 5.381.999

## AREE MERCEOLOGICHE

### FORNITURE

- cancelleria, carta e beni di consumo in genere;
- arredi, macchinari ed attrezzature in genere;

- beni per l'igiene e la pulizia dei locali della sede in Corso Canal Grande e della sede in San Giovanni del Cantone;
- beni per relazioni pubbliche e di rappresentanza;
- pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
- apparecchiature informatiche e programmi informatici;
- automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni;
- materiale elettrico, di ferramenta e di idraulica;
- vestiario, divise e materiale antinfortunistico per il personale che ne ha diritto;
- locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;
- beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio, videoconferenza, etc.;
- beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti;
- forniture di riscaldamento;

### SERVIZI

- servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature e altri beni mobili in genere;
- servizi per relazioni pubbliche e di rappresentanza;
- servizi per organizzazione convegni;
- servizi di spedizione, imballaggi, magazzinaggio, trasporto e facchinaggio in genere;
- servizi di manutenzione piante ornamentali e aree verdi;
- servizi di pulizia e di igienizzazione locali in uso;
- servizi attinenti all'architettura ed alla paesaggistica;
- servizi di collocamento e reperimento di personale;
- servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
- servizi di pubblicazione, informativi e di stampa
- servizi di videoconferenza;
- servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- servizi di manutenzione apparecchiature di videoconferenza, apparecchi televisivi, radiofonici, di trascrizione e sbobinatura;
- servizi di traduzione ed interpretariato;
- servizi di mensa, ristorazione e catering;
- servizi per la custodia, la vigilanza e la sicurezza;
- servizi per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- servizi di assicurazione;
- servizi di riproduzione materiale cartografico e di immagini in genere;

- servizi di rilegatura e di tipografia in genere;
- servizi fotografici e giornalistici.

**TITOLO II**  
**Capo I**  
**AFFIDAMENTO DIRETTO**

**ART. 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

1. Si procede per affidamento diretto, senza procedura di gara e senza consultazione di più operatori economici quando l'importo dello stesso affidamento sia inferiore a € **140.000,00** per i **servizi** e le **forniture** e inferiore a € **150.000,00** per i **lavori**.
2. Gli operatori economici prescelti, individuati anche attraverso la consultazione di elenchi o albi istituiti dall'Ordine, dovranno possedere documentate esperienze, che li rendano idonei alla esecuzione delle prestazioni richieste
3. L'Ordine, pertanto, in relazione all' oggetto e all' importo dell'affidamento potrà richiedere quali requisiti, l'idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali,
4. I nominativi degli operatori consultati verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine.
5. L'Ordine, prima di avviare la procedura di affidamento, adotta con apposita deliberazione di Consiglio la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori.
6. Con la stessa deliberazione l'Ordine potrà procedere anche all'aggiudicazione, inserendo nella stessa l'oggetto, l'importo dell'affidamento, il contraente, le ragioni della scelta, i requisiti di carattere generale ed eventualmente quelli sulla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale
7. Nel provvedimento di affidamento diretto saranno specificati i seguenti elementi, oltre all'insussistenza di interesse transfrontaliero certo:
  - a) l'oggetto dell'affidamento;
  - b) l'importo;
  - c) il fornitore;
  - d) le ragioni della scelta del fornitore;
  - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
  - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (ove esistenti);
  - g) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

- h) il rispetto del principio di rotazione
- i) il nominativo del RUP;
- l) gli elementi essenziali del contratto.

#### ART. 6 - PROCEDIMENTO

1. L'Ordine, quando decida di procedere consultando più operatori economici, invita quelli selezionati a presentare preventivo mediante:

- a) gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma digitale (*indicare la denominazione della piattaforma regionale utilizzata*) per valori economici pari o superiori ad € 5.000;
- b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 5.000.

2. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

3. Negli affidamenti diretti non trova applicazione la verifica dell'anomalia dell'offerta.

#### ART. 7 - CONTROLLO DEI REQUISITI

1. Nell'affidamento diretto gli operatori economici sono sottoposti alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di **valore inferiore ad € 40.000**, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

L'Ordine potrà procedere, con sorteggio, a controlli a campione e quando non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico, per un periodo di 3 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento, dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal medesimo Ordine;

b) per gli appalti di **valore pari ad € 40.000**, sino a rispettivamente, **€ 139.999** per i **servizi e forniture** e **€ 149.999** per gli appalti di lavori, l'Ordine procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal d.lgs. 36/2023.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante l'autocertificazione tradizionale di cui al d.P.R. n. 445/2000, **invece che mediante DGUE (documento di gara unico europeo).**

## Capo II

### PROCEDURA NEGOZIATA

#### Art. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. Per gli appalti di servizi e forniture l'Ordine ricorrerà alla procedura negoziata senza bando per affidamenti di valore pari o superiore ad € **140.000**, sino ad importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (€ 215.000 ed € 750.000 per servizi sociali).
2. Per gli appalti di lavori, l'Ordine ricorrerà alla procedura negoziata senza bando per importi di valore pari o superiori ad € 150.000 ed inferiore ad € 1 milione.
3. Per gli appalti di lavori, l'Ordine ricorrerà alla procedura negoziata senza bando per importo di valore pari o superiore ad 1 € milione sino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023.
3. L'Ordine adotta apposita determinazione/deliberazione a contrarre, nella quale sarà precisata la sussistenza o meno di interesse transfrontaliero certo; in caso positivo verrà attivata la procedura ordinaria.
3. Negli affidamenti di cui al punto 1), dovrà essere rispettato il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato e/o tramite albo fornitori.
4. Negli affidamenti di cui al punto 2), dovrà essere rispettato il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato e/o tramite albo fornitori.
5. Negli affidamenti di cui al punto 3), dovrà essere rispettato il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno dieci (10) operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato e/o tramite albo fornitori.

#### ART. 9 - LE FASI

1. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:
  - a) lo svolgimento di indagini di mercato (avviso pubblico) oppure la consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
  - c) la stipula del contratto.

## 10 - DETERMINA A CONTRARRE

1. La determina a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto, un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni; la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento.

## ART. 11 - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E L'INDAGINE DI MERCATO L'ALBO FORNITORI

1. L'indagine di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 4 del presente regolamento.

2. L'indagine di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale *INTERCENTE-ER Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici*; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale.

Attraverso l'indagine di mercato l'Ordine individua gli operatori economici interessati a partecipare, attraverso apposito invito, alla procedura di affidamento.

L'indagine di mercato non garantisce agli operatori il successivo invito alla procedura.

L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità che l'Ordine riterrà più conveniente ed è differenziata per importo e/o complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

3. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

4. L'avviso relativo alla indagine di mercato è pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

5. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 28 del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 28 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

## 12 - L'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura attraverso l'Albo fornitori, articolato secondo le fasce d'importo e le categorie merceologiche di cui all'art. 4 del

presente regolamento, l'Ordine lo costituisce (~~oppure e'è già?~~) pubblicando apposito avviso sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti"

L'avviso indica:

- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
- le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in conformità dell'allegato 1 del presente regolamento;
- i requisiti minimi necessari all'iscrizione, in relazione a ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.

2. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche attestando il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

1. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

3. L'iscrizione degli operatori non ha limitazioni temporali.

4. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione del numero delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

5. La revisione dell'Albo viene svolta con cadenza biennale.

6. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene via PEC.

7. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

8. Saranno esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- hanno commesso grave negligenza;
- siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
- si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione; in questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco;

- non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

9. Gli elenchi ed Albi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

## ART. 13 - INVITI AGLI OPERATORI ECONOMICI

### *In caso di avviso di manifestazione di interesse*

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'ente oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

### *In caso di albo fornitori*

1. Qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'Ordine indica nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma sia impossibile o comporti per l'ente oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.

4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dal presente regolamento, l'Ordine procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.

6. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione di vincoli numerici.

#### ART. 13 - ANOMALIA DELL'OFFERTA

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili di cui al citato allegato II.2.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

#### ART. 14 - INVITO ALLA PROCEDURA

1. Conclusa l'indagine di mercato oppure consultato l'Albo fornitori dell'ente e formalizzati i relativi risultati, l'Ordine procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta in osservanza dell'art. 89 del Codice.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

3. L'invito conterrà, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi e nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori, i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori; si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;

- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

#### ART. 15 - CRITERI AGGIUDICAZIONE

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

#### ART. 16 - COMMISSIONE GIUDICATRICE (art. 93 Codice)

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, che può assumere anche la funzione di presidente.
2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.
3. La Commissione, composta in osservanza di cui all'art. 93, comma 2 del Codice, svolge la propria attività ai sensi dell'art. 93, commi da 3 a 7 del Codice.

#### ART. 17 - VERIFICA REQUISITI

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

#### ART 18. - TERMINI DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA (allegato I.3)

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
  - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

#### ART. 18 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e relativi allegati nonché ad altre disposizioni di legge richiamate nel codice stesso

#### ART. 13 - ABROGAZIONE DI NORME

E'abrogata qualunque altra norma regolamentare o provvedimento dell'Ordine Avvocati di Modena incompatibile con il presente Regolamento.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

avv. Stefano Zironi



IL PRESIDENTE

avv. Roberto Mariani

